



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 4 DEL 04/05/2020

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2020

IL SINDACO

Visto il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50, 54 e 7 c.1bis;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n.353, Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art.29 del D. Lgs 285/1992, nuovo Codice della Strada;

Vista la Legge 24.11.1981 n.689;

Vista la Legge 833/1978;

Visto il TU approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;

Vista la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";

Richiamata la Delibera Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 avente ad oggetto: "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022" finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

Considerato che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacee, stabilendo come termine ultimo all'interno del centro abitato il **31 maggio 2020**;

ORDINA

All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

- Entro il termine perentorio del **31 maggio 2020** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacce, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade; i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato, provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro del confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materia infiammabile, di larghezza non inferiore ai 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

INFORMA

1) **Che gli eventuali lavori di abbruciamento:**

Dal 1 Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre potranno essere effettuate previa **formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales:**

2) **E' tassativamente vietato:**

a) **Effettuare** la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;

b) **Procedere** all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

DEMANDA alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Al Servizio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri Gonnosnò, al Comando Prov.le VV.FF. Oristano, al Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. Ales, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, al Servizio Veterinario ASL n 5, al Servizio Igiene Pubblica ASL n 5, alla Procura della Repubblica di Oristano

**IL SINDACO
STERI MAURO**